



COMUNE DI OFFIDA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 29 DEL 29-07-2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 13:15, nella sala delle adunanze Consiliari della sede Comunale, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria Pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

Nome e Cognome	Carica	Presente/Assente
Luigi Massa	SINDACO	Presente
Davide Butteri	CONSIGLIERE	Presente
Isabella Bosano	CONSIGLIERE	Presente
Marica Cataldi	CONSIGLIERE	Presente
Fabio Amabili	CONSIGLIERE	Presente
Simone Perozzi	CONSIGLIERE	Presente
Stefano D'Angelo	CONSIGLIERE	Assente
Simona Fioravanti	CONSIGLIERE	Presente
Roberto Barbizzi	CONSIGLIERE	Presente
Adalberto Massicci	CONSIGLIERE	Assente
Edoardo Spaccasassi	CONSIGLIERE	Presente
Eliano D'Angelo	CONSIGLIERE	Presente
Piergiorgio Piccinini	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 11 - Assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) T.U.E.L., il SEGRETARIO COMUNALE Dott. PIERLUIGI GRELLI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Luigi Massa, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri

Perozzi Simone

Barbizzi Roberto

Spaccasassi Edoardo

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 31.07.2025 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026 – 2028
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 18.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2026-2028 e le successive modifiche ed integrazioni
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 18.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2026-2028” e le successive variazioni e ratifiche

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui

al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati*

nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026";

- *con successiva disposizione di proroga introdotta in sede di conversione del D.L. n. 63/2026, che ha differito al **31 luglio 2026** il termine perentorio entro cui gli enti locali possono approvare e trasmettere la deliberazione di adesione*

- *lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;*

- *l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.*

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- *l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.*

- *dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione non risultano carichi a residui attivi pertanto l'adesione alla rottamazione non incide negativamente sul bilancio dell'ente;*

- *l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;*

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di

cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ATTESO il parere favorevole dell'Organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 Luglio 2026;
3. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
4. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Dott. Riccardo Tarquini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: **“ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026”**

Udito il **Sindaco** che illustra: *“Si stratta di sensibilità politica verso i contribuenti che si trovano in condizioni di disagio. Ci auguriamo di agevolare così gli incassi”*

Udito il Consigliere **Piergiorgio Piccinini** che chiede spiegazioni

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi

Visto il Parere del Revisore dei Conti

Preso atto di quanto sopra

Con votazione palese resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

<i>Presenti</i>	<i>11</i>
<i>Favorevoli</i>	<i>7</i>
<i>Contrari</i>	<i>2 (Eliano D’Angelo, Piccinini)</i>
<i>Astenuti</i>	<i>2 (Fioravanti, Spaccasassi)</i>

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026”** quale parte integrante e sostanziale del presente disposto

Infine, vista l’urgenza di procedere, con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

<i>Presenti</i>	<i>11</i>
<i>Favorevoli</i>	<i>7</i>
<i>Contrari</i>	<i>2 (Eliano D’Angelo, Piccinini)</i>
<i>Astenuti</i>	<i>2 (Fioravanti, Spaccasassi)</i>

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/ 2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR445/2000 e D.lgs.82/2005 e norme collegate:

SINDACO

Luigi Massa

SEGRETARIO COMUNALE

Dott. PIERLUIGI GRELLI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.)*